

**Convegno “Filieri di qualità – Esperienze a confronto”. Fermo, 18
marzo 2013**

**Marchio di qualità regionale AQUA (Agricoltura Qualità Ambiente)
Legge regionale n. 21 del 13 agosto 2002**





Marchio AQuA

- Marchio collettivo di qualità.
- Garantito dalla Regione FVG, che ne è proprietaria
- Marchio volontario
- **Marchio che si pone sul prodotto: è uno strumento di marketing**

Regime giuridico del marchi



- A) **Legge regionale n. 21/2002**: istituisce il marchio e ne affida la gestione all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), competente in materia di promozione, coordinamento e gestione dei marchi di qualità .
- B) **Regolamento d'uso** (Decreto DG ERSA n. 138/2012 e Delibera Giunta Regionale FVG n. 1745/2012): disciplina la gestione del marchio.
- C) **Disciplinari tecnici**: definizioni e norme tecniche relative ai singoli prodotti, a cui devono attenersi gli interessati alla concessione d'uso del marchio.

La Direttiva n. 98/34/CE



La Direttiva n. 98/34/CE ha istituito una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. In sostanza gli Stati membri, prima di adottare una norma tecnica applicabile ai prodotti notificano il progetto di norma alla Commissione Europea al fine di consentire la valutazione, da parte della Commissione Europea e degli altri Stati membri, della compatibilità con le norme dell'Unione Europea, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione delle merci.

L'ordinamento italiano prevede che la notifica venga effettuata per il tramite dell'Ufficio centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Regolamento d'uso ed i disciplinari tecnici del marchio AQUA sono stati e saranno tutti oggetto di regolare notifica.

Procedure svolte ai sensi della Direttiva n. 98/34/CE



- 1) Approvazione (decreto del direttore generale dell'ERSA) dei disciplinari tecnici di produzione per i singoli prodotti, con efficacia sospesa e vincolata all'esito della procedura di notifica.
- 2) Notifica alla Commissione Europea per il tramite dell'Ufficio centrale di notifica 98/34.
- 3) Periodo di *status quo* di tre mesi, nel corso dei quali la Commissione o gli Stati membri possono emettere osservazioni o pareri circostanziati.
- 4) Eventuale reazione alle osservazioni o pareri circostanziati emessi (adeguamento del testo normativo e risposta alla Commissione tramite il Ministero dello Sviluppo Economico).
- 5) Adozione definitiva del disciplinare: decreto del direttore generale dell'ERSA e deliberazione della Giunta regionale.
- 6) Invio alla Commissione, tramite il Ministero, del testo definitivo approvato e pubblicato sul BUR.

Status disciplinari AQUA



- A) Asparago bianco: notificato, approvato e pubblicato sul BUR.
- B) Trota iridea e salmerino: notificato, in attesa degli esiti della procedura.
- C) Carne suina, carne bovina, latte e derivati, mais, patata, mela: di prossima notifica.

Funzionamento del marchio



- I Disciplinari tecnici per i prodotti a marchio descrivono i requisiti, le tecniche di produzione e i criteri di identificazione e di rintracciabilità.
- Il produttore interessato al marchio deve:
 1. Rispettare nel processo produttivo le indicazioni del disciplinare di riferimento.
 2. Ottenere una certificazione da un organismo di certificazione indipendente (UNI CEI EN 45011).
 3. Presentare domanda di concessione d'uso del marchio all'ERSA.
 4. L'ERSA verifica i requisiti e concede l'uso del marchio.



Disciplinari: contenuti


- Approccio sistematico, comune a tutti i disciplinari, ma adattato alla diversità dei settori (zootecnia, ortofrutta, ecc...).
- Assi portanti dei disciplinari: Agricoltura – Qualità – Ambiente.
- Ciascun disciplinare viene strutturato su questi assi portanti, distinguendo tra i requisiti di:
 - a) “**Agricoltura**” (ovvero i requisiti più direttamente collegati alle pratiche agricole intese in senso lato).
 - b) “**Qualità**” (ovvero i requisiti che determinano le caratteristiche del prodotto finale).
 - c) “**Ambiente**” (ovvero i requisiti che, benché non inerenti direttamente alle caratteristiche del prodotto finale, hanno piuttosto un impatto sull’ecosistema).

Filiera/ Marchio AQUA



Con **filiera** (agro-alimentare, industriale, tecnologica) si intende, in senso lato, l'insieme articolato (anche detto 'rete' o 'sistema') che comprende le principali attività (ed i loro principali flussi materiali e informativi), le tecnologie, le risorse e le organizzazioni che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto finito; in senso più stretto, si intende l'insieme delle aziende che concorrono alla catena di fornitura di un dato prodotto. Il termine è stato coniato dall'agronomo francese Louis Malassis.

Diagrammi





Per approfondire

- Per maggiori informazione sul marchio di qualità AQUA, consultare il sito istituzionale dell'ERSA:

<http://www.ersa.fvg.it>



Area divulgativa

tu sei qui: portale → area divulgativa → il marchio a.qu.a.

Il marchio collettivo "Agricoltura Ambiente Qualità (A.Qu.A.) - Marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia"



Il marchio A.Qu.A. è stato istituito dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la Legge Regionale n. 21/2002. Si tratta di un marchio di certificazione volontaria, che rappresenta per le aziende un importante strumento di comunicazione e di promozione dei propri prodotti, garantendone la qualità e assicurandone la visibilità nei confronti dei consumatori.

La Legge regionale n. 21/2002 ha indicato, quale ente gestore del marchio, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) che è quindi competente ad individuare i tipi di prodotto da ammettere al marchio e ad approvare i relativi disciplinari di produzione, nei quali sono previsti i metodi di ottenimento del prodotto.

Perché un prodotto possa ottenere il marchio AQUA, infatti, è necessario che ci sia un disciplinare, approvato, che normi i requisiti del prodotto finale, stabilisca le tecniche da utilizzare nelle diverse fasi di produzione, e descriva i criteri di identificazione e tracciabilità del prodotto. Il soggetto economico interessato ad utilizzare il marchio sui propri prodotti dovrà, quindi, rispettare, nel processo di produzione, le indicazioni descritte nel relativo disciplinare, rivolgersi poi ad un organismo di certificazione indipendente, a cui richiederà una certificazione che attesti la conformità del suo prodotto alle norme descritte nel relativo disciplinare tecnico. Una volta ottenuto il certificato di conformità, il produttore presenterà domanda di

parola da cercare...

Area istituzionale

- L'ERSA
- Norme e moduli
- PSR 2007-2013
- Direttiva nitrati
- Avvisi pubblici
- Collaborazioni e consulenze
- Servizio fitosanitario e chimico
- Cercapersona

Area informativa

- Rubrica radiofonica "Vita nei Campi"
- Appuntamenti ERSA
- Notiziario ERSA
- Atti dei convegni ERSA

Area tematiche

- Agricoltura biologica
- Agriturismo
- Agroenergie
- Colture erbacee
- Frutticoltura
- Produzioni animali
- Produzione vitivinicola
- Produzioni vivaistiche
- Olivicoltura
- Ortofrutticoltura
- Settore lattiero-caseario
- Suoli e carte derivate
- Tartuficoltura
- Paesaggio rurale



Torna alla homepage

Area divulgativa

- I prodotti agroalimentari tradizionali
- Biblioteca ERSA
- Il marchio A.Qu.A.
 - Normativa di riferimento A.Qu.A.
 - Elenco dei disciplinari A.Qu.A. approvati
 - Modulistica AQUA
 - Avvisi e notizie
- Le fattorie didattiche e/o sociali
- Pubblicazioni ERSA
- Mappe e percorsi
- I video ERSA
- Pubblicazioni

Argomenti

- Colture arboree
- Ortofrutticoltura
- Colture erbacee
- Viticoltura ed enologia
- Zootecnia
- Settore lattiero-caseario



| marzo 2013 | | | | | | |
|------------|----|----|----|----|----|----|
| do | lu | ma | me | gi | ve | sa |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |